

Misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale e dell'indirizzo di una società soggetta a un'aliquota del dazio individuale nonchè di una società che ha offerto un impegno.
Sulla GUUE C 430 del 29.11.2018 sono pubblicati i seguenti avvisi:

- Avviso 2018/C 430/05 relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale e dell'indirizzo di una società soggetta a un'aliquota del dazio individuale
- Avviso 2018/C 430/06 concernente gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale e dell'indirizzo di una società che ha offerto un impegno

(TAR n. 2018-065 prot. n. 131568/RU del 30-11-2018 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC

2918 1400 10-20-90 - 1500 11-13-19

Si riportano le pagine 5 e 6 della GUUE Serie C 430/2018 del 29-11-2018

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE
COMMISSIONE EUROPEA

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale e dell'indirizzo di una società soggetta a un'aliquota del dazio individuale

(2018/C 430/05)

Le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione.

Una società ubicata nella Repubblica popolare cinese, le cui esportazioni nell'Unione di acido citrico sono soggette a un'aliquota individuale del dazio antidumping, ha informato la Commissione di aver modificato la propria ragione sociale e il proprio indirizzo come indicato di seguito.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica della ragione sociale e dell'indirizzo non pregiudica il diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicata sotto la precedente ragione sociale e con il precedente indirizzo.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale e dell'indirizzo non pregiudica in alcun modo le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82.

Pertanto, il riferimento di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 a:

COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. – No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010,
A874
Anhui Province, RPC

si intende fatto a:

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd – No 1 Dongfeng Avenue, Wukeshu
A874
Economic Development Zone, Changchun City 130401, RPC

Il codice addizionale TARIC A874 precedentemente attribuito alla società COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd, No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC, si applica alla società COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd, No 1 Dongfeng Avenue, Wukeshu Economic Development Zone, Changchun City 130401, RPC.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE
COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale e dell'indirizzo di una società che ha offerto un impegno

(2018/C 430/06)

Gli impegni offerti nel quadro di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono stati accettati con decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione.

Una società che ha sede nella Repubblica popolare cinese, il cui impegno è stato accettato con decisione di esecuzione (UE) 2015/87, ha informato la Commissione di aver modificato la ragione sociale e l'indirizzo, come indicato in appresso.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica della ragione sociale e dell'indirizzo fa salvo il diritto della società di beneficiare delle stesse condizioni di impegno accettate con la precedente ragione sociale e il precedente indirizzo.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale e dell'indirizzo non pregiudica in alcun modo le conclusioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/87.

Pertanto il riferimento di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/87 a:

COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd – No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010,
A874

Anhui Province

si intende fatto a:

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd – No 1 Dongfeng Avenue, Wukeshu
A874

Economic Development Zone, Changchun City 130401

Il codice addizionale TARIC A874, precedentemente attribuito a COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd, No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province, si applica a COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd, No 1 Dongfeng Avenue, Wukeshu Economic Development Zone, Changchun City 130401.